



Comune di Arielli
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia Di Chieti

P.zza Crognali n. 08 c.a.p. 66030 ARIELLI - P.I.: 00199350695 - Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

sito WEB: www.comune.arielli.ch.it PEC: comunearielli@servercertificato.it e-mail: comunearielli@comune.arielli.ch.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 82 a 110 – art. 10-quinquies D.L.
27 marzo 2026, n. 38, conv. L. 22 maggio 2026, n. 88)

Testo unico articolato:

Titolo I – carichi gestiti dal Concessionario SO.G.E.T. S.p.A. (commi 102-110)

Titolo II – carichi affidati all'Agente della riscossione – AdE-R (commi 82-101 e
art. 10-quinquies)

Titolo III – disposizioni comuni e finali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/07/2026
Pubblicato sul sito internet istituzionale in data 29/07/2026

INDICE

PARTE PRIMA Schema di deliberazione del Consiglio Comunale

ALLEGATO “A” Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali

TITOLO I – Definizione agevolata dei carichi gestiti dal Concessionario (commi 102-110)

Art. 1 Oggetto e finalità del Titolo I

Art. 2 Ambito oggettivo della definizione agevolata

Art. 3 Dichiarazione di adesione

Art. 4 Modalità e termini di pagamento

Art. 5 Effetti della definizione e cause di decadenza

Art. 6 Importi già oggetto di rateizzazione

Art. 7 Debiti inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 8 Procedure cautelari ed esecutive in corso

Art. 9 Rinuncia al contenzioso pendente

Art. 10 Gestione operativa e rapporti con il Concessionario

TITOLO II – Adesione alla “rottamazione quinquies” dei carichi affidati all’Agente della riscossione (commi 82-101 e art. 10-quinquies)

Art. 11 Oggetto e natura dell’adesione

Art. 12 Ambito oggettivo della definizione

Art. 13 Contenuto dell’agevolazione

Art. 14 Procedura, termini e pagamento

Art. 15 Contenzioso pendente

Art. 16 Decadenza e discarico

Art. 17 Efficacia e adempimenti dell’Ente

TITOLO III – Disposizioni comuni e finali

Art. 18 Coordinamento tra i due binari di riscossione e divieto di duplicazione

Art. 19 Trattamento dei dati personali

Art. 20 Rinvio dinamico e clausola di salvaguardia

Art. 21 Entrata in vigore ed efficacia

ALLEGATO “A”
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI

TITOLO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI GESTITI DAL CONCESSIONARIO

(Art. 1, commi da 102 a 110, L. 199/2025 – art. 52 d.lgs. n. 446/1997)

Art. 1 – Oggetto e finalità del Titolo I

1. Il presente Titolo, adottato nell’ambito della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell’art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali – limitatamente a ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada – non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, L. 27 dicembre 2019, n. 160, gestite dal Concessionario della riscossione.

2. La definizione persegue finalità di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, di smaltimento dei crediti di difficile esigibilità e di deflazione del contenzioso, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 2 – Ambito oggettivo della definizione agevolata

1. I debiti relativi ai tributi di cui all’art. 1, risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2023, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, con abbuono integrale di sanzioni e interessi, comunque denominati.

2. Ai fini della definizione il debito deve risultare da almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all’art. 27, sesto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione, restando integralmente dovuta la sanzione principale.

4. La definizione può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Art. 3 – Dichiarazione di adesione

1. Il debitore presenta apposita istanza, sul modello predisposto e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, a mezzo PEC all’indirizzo dedicato ovvero direttamente al Concessionario, entro il 15 dicembre 2026 e comunque non prima del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente regolamento, allegando l’atto per il quale si chiede la definizione e indicando il numero delle rate, in conformità al vigente Regolamento delle rateizzazioni, con cui intende estinguere il debito.

2. Il Comune o il Concessionario, entro il 28 febbraio 2027, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate e le relative scadenze, nonché l'eventuale diniego, totale o parziale, della definizione.

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato, a scelta del debitore:

a) in unica soluzione, entro il 31 marzo 2027; ovvero

b) in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari ammontare, con scadenza al 31 marzo 2027, 30 giugno 2027, 30 settembre 2027, 31 dicembre 2027, 31 marzo 2028, 30 giugno 2028, 30 settembre 2028 e 31 dicembre 2028.

2. In caso di pagamento rateale l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00 e, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato del 3 per cento annuo. È esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

Art. 5 – Effetti della definizione e cause di decadenza

1. Il pagamento della prima o unica rata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica di eventuali dilazioni precedentemente accordate ancora in essere.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento – con tolleranza non superiore a cinque giorni – dell'unica rata ovvero di una delle rate del piano, la definizione decade e non produce effetti. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e riprende l'azione di recupero del debito residuo.

Art. 6 – Importi già oggetto di rateizzazione

1. La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di dilazioni. Ai fini della determinazione dell'importo da versare non si tiene conto delle somme già corrisposte a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi, per i debiti oggetto di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni relativi alle rate in scadenza successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 7 – Debiti inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), con possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Dopo la presentazione dell'istanza, relativamente ai debiti definibili, il Comune o il Concessionario non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche – fatti salvi quelli già iscritti – e non può proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi e assume l'impegno a rinunciarvi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi al pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza. La dichiarazione di volersi avvalere della definizione produce effetto di accettazione, da parte del Comune, della rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione per i debiti in contenzioso; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto.

Art. 10 – Gestione operativa e rapporti con il Concessionario

1. La gestione operativa del presente Titolo (acquisizione delle istanze, verifica dei requisiti, ricalcolo degli importi, comunicazione dell'esito e del piano di rientro) è affidata al Concessionario SO.G.E.T. S.p.A., già affidatario dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, giusta apposita convenzione ex artt. 102-110 L. 199/2025, che ne disciplina corrispettivi e livelli di servizio.
2. Il Concessionario assicura la ricezione multicanale delle istanze (area riservata con SPID/CIE, area pubblica, PEC, sportelli) e la comunicazione unificata e tracciata dell'esito e della modulistica di pagamento personalizzata in base al piano prescelto.

TITOLO II – ADESIONE ALLA “ROTTAMAZIONE QUINQUIES” DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

(Art. 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025 – art. 10-quinquies D.L. 38/2026, conv. L. 88/2026)

Art. 11 – Oggetto e natura dell’adesione

1. Con il presente Titolo il Comune aderisce, ai sensi dell’art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026, alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025, per i carichi affidati all’Agente della riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione).
2. L’adesione ha natura regolamentare ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 446/1997 ed è limitata alla scelta di applicare la definizione erariale alle proprie entrate. Il Comune non può apportare alcuna modifica ai criteri e alle modalità individuati dalla normativa primaria, che si intendono qui integralmente richiamati.

Art. 12 – Ambito oggettivo della definizione

1. La definizione riguarda tutti i debiti, tributari e non tributari (patrimoniali e sanzionatori), con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
2. Sono definibili anche i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni per i quali si sia determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento.

Art. 13 – Contenuto dell’agevolazione

1. A seguito dell’adesione, e del suo accoglimento, il debitore versa unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con abbuono degli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati – compresa la maggiorazione semestrale ex art. 27 L. n. 689/1981 e gli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602/1973 – oltre all’aggio; resta dovuta la sanzione principale.

Art. 14 – Procedura, termini e pagamento

1. La procedura di dettaglio è quella stabilita dalla normativa statale e resa nota dall’Agente della riscossione. In ragione della proroga disposta in sede di conversione del d.l. n. 63/2026, i termini operativi risultano differiti come segue:
 - a) l’Agente della riscossione rende disponibili nell’area riservata i dati per individuare i carichi definibili a decorrere dal 15 ottobre 2026;
 - b) il debitore presenta la dichiarazione di adesione, in via esclusivamente telematica, dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026, con facoltà di integrazione entro il medesimo termine finale;
 - c) il pagamento è effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare, non inferiori a euro 100,00, secondo il calendario e con gli interessi (3 per cento annuo) stabiliti dalla normativa statale, come comunicati da AdE-R al singolo debitore entro il termine di legge.

Art. 15 – Contenzioso pendente

1. Il debitore indica nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi e assume l'impegno a rinunciarvi; i relativi giudizi sono sospesi dal giudice. L'estinzione, ai soli fini processuali, si perfeziona con il versamento della prima o unica rata ed è dichiarata d'ufficio, comportando l'inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato. Ove parte in giudizio, il Comune produce la documentazione necessaria all'estinzione.

Art. 16 – Decadenza e discarico

1. La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata, ovvero di due rate anche non consecutive, ovvero dell'ultima rata del piano; per l'unica rata e per l'ultima rata è ammessa una tolleranza di ritardo non superiore a cinque giorni. In caso di decadenza riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e i versamenti sono acquisiti a titolo di acconto.

2. A seguito del pagamento l'Agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo e trasmette all'Ente, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo, ai fini dell'eliminazione dei corrispondenti crediti dalle scritture patrimoniali.

Art. 17 – Efficacia e adempimenti dell'Ente

1. L'adesione di cui al presente Titolo acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, in deroga alle ordinarie norme sull'efficacia dei provvedimenti relativi ai tributi locali.

2. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale e comunicato all'Agente della riscossione, a mezzo PEC e con le modalità rese disponibili da AdE-R, entro il 31 luglio 2026 (termine prorogato rispetto all'originario 30 giugno 2026). È altresì trasmesso, ai soli fini statistici, al MEF – Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 18 – Coordinamento tra i due binari e divieto di duplicazione

1. I due binari disciplinati dai Titoli I e II operano su insiemi di carichi distinti e non sovrapponibili: il Titolo I si applica ai carichi gestiti dal Concessionario e non affidati ad AdE-R; il Titolo II si applica ai soli carichi affidati all'Agente della riscossione. È escluso che il medesimo carico possa essere definito, contemporaneamente, in entrambi i regimi.
2. In coerenza con il principio di parità di trattamento, l'effetto agevolativo (azzeramento di sanzioni e interessi) è il medesimo nei due Titoli; restano ferme le diverse tempistiche e modalità procedurali imposte dalla rispettiva disciplina.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono trattati per le sole finalità connesse alla definizione agevolata, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune; il Concessionario e l'Agente della riscossione operano quali responsabili o titolari autonomi secondo i rispettivi ruoli.

Art. 20 – Rinvio dinamico e clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia all'art. 1, commi da 82 a 110, L. 199/2025, all'art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026, conv. L. n. 88/2026, e alla ulteriore normativa statale in materia. In caso di sopravvenute modifiche normative o di proroghe dei termini relativi alla definizione di cui al Titolo II, le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate. Le modifiche che incidono in modo sostanziale sui criteri e sulle modalità della definizione di cui al Titolo I sono recepite con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 21 – Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. Il Titolo II acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale, da effettuarsi entro il 31 luglio 2026; il Titolo I acquista efficacia con la medesima pubblicazione, e comunque le istanze non possono essere presentate prima del sessantesimo giorno da tale data.